



COMUNE *di* ALPETTE



R E G O L A M E N T O

**Per l'istituzione e la disciplina
dell'Imposta di Soggiorno**

Approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 30 del 20/12/2024

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'Imposta di soggiorno nel Comune di Alpette, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 20/2011, in quanto Comune Turistico.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta di soggiorno

2.1 Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, situata nel territorio comunale, quali: strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche e alberghi, nonché gli immobili destinati a locazione breve, di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31 nonché dal Regolamento Regionale n. 4 dell'8 giugno 2018

2.2 Ai fini del presente articolo, si intendono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2.3 Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2.4 La destinazione del gettito di cui al comma precedente è determinata dall'Amministrazione con apposito atto.

Articolo 3

Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

3.1 Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Alpette.

3.2 Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3.2 Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato, con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione. Alla dichiarazione da presentare al comune unitamente al riversamento integrale del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.

3.3 Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno.

Articolo 4

Misura dell'imposta

4.1 L'imposta di soggiorno è pari a € 1,50 al giorno per persona e per pernottamenti effettuati in alberghi e residenze turistiche alberghiere (con classificazione inferiore a tre stelle), bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie,

locazioni turistiche e locazioni brevi ed in strutture ricettive all'aria aperta e campeggi. L'imposta di soggiorno è pari a € 2,00 per i pernottamenti effettuati negli alberghi e residenze turistiche alberghiere, con classificazione superiore a tre stelle

4.2 Per le strutture ricettive all'aria aperta ed i campeggi la misura dell'imposta si applica per 10 giorni all'anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi.

4.4 La misura dell'imposta è stabilita dall'organo comunale competente entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5

Riduzioni ed esenzioni

3.1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età (attestato dal documento di identità ovvero dalla certificazione sostitutiva di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
- c) coloro che soggiornano per esigenze di lavoro debitamente attestate (autisti di pullman, accompagnatori che prestano attività di assistenza...)
- d) i soggetti portatori di handicap;
- f) i pernottamenti oltre la soglia dei 10 giorni consecutivi.

3.2 ogni esenzione deve essere debitamente documentata dal gestore della struttura ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 6

Versamento e Riscossione dell'imposta

6.1 I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta e contestualmente provvede alternativamente:

- a rilasciare quietanza emettendo ricevuta fiscale nominativa al cliente;
- a inserire il relativo importo in fattura indicando che trattasi di "operazione fuori campo IVA". Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini della verifica del conto giudiziale.

6.2 Il gestore della struttura ricettiva può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati ed i singoli nuclei familiari.

6.3 Il gestore della struttura ricettiva che riscuote l'imposta di soggiorno mediante inserimento in fattura dovrà provvedere alla conservazione della documentazione attestante le quietanze emesse e dichiarare dove è conservata tale documentazione (sede legale o studio professionale);

6.4 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, semestralmente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno:

- mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuali mezzi alternativi al denaro;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Presentando contemporaneamente una dichiarazione al protocollo o via PEC comunale, contenente le informazioni necessarie per la verifica dell'importo versato.

Articolo 7

Disposizioni in materia di accertamento

7.1 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n. 296.

7.2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8

Sanzioni

8.1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

8.2 Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

8.3 Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

9.1 le somme accertate dell'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modificazioni o secondo le procedure previste dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639,

Articolo 10

Rimborsi

10.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

10.2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

10.3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dodici euro.

Articolo 11

Controversie

11.1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 12

Disposizioni transitorie finali

12.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

12.3 Qualora la Regione Piemonte adotti delle disposizioni relative alle locazioni brevi incompatibili con quanto indicato nel presente regolamento, troveranno applicazione le disposizioni indicate nella normativa regionale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296 ed il regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente.